



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE INTRA

REGOLAMENTO

SEZIONALE



REGOLAMENTO SEZIONALE

(Art. 24 dello Statuto)

**Deliberato dal Consiglio Direttivo Sezionale
il 23/11/1977, il 19/11/1981 e il 20/11/2009**

**Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale
il 28/05/1978, il 17/01/1982 e il 12/12/2009**

REGOLAMENTO

SEZIONE A.N.A. INTRA

(Approvato durante l'Assemblea Delegati del 20/11/2009.
Approvato dal C.D.N. durante la riunione del 12/12/2009)

SEDE E GIURISDIZIONE

Art. 1 - La Sezione Intra della Associazione Nazionale Alpini, costituita il 28/3/1920, in base all' art. 21 dello Statuto Sociale, ha sede in Verbania Intra, via Annibale Rosa n. 44, e giurisdizione in parte del territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola e della Provincia di Novara. Essa ha il compito di realizzare direttamente o attraverso i Gruppi la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni secondo gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto dell'A.N.A. che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEM

Art. 2 - L'intervento a manifestazioni da parte del Vessillo o dei Gagliardetti, come previsto dall'art. 4 del Regolamento nazionale, è deciso di volta in volta, rispettivamente dal Consiglio di Sezione o dal Capo Gruppo.

SOCI

Art.3 - L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione su parere favorevole della Giunta di Scrutinio funzionante presso la Sezione la quale si regola in conformità delle norme stabilite dall' art. 4 dello Statuto e dall' art. 6 del regolamento nazionale.

Art. 4 - Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali della Sezione e quelli dei Gruppi della Sezione stessa. In tali locali tutti i soci dell'Associazione sono considerati ospiti graditi così come gli alpini in servizio.

TESSERAMENTO

Art. 5 - Entro il 1° Ottobre di ogni anno, i Gruppi devono consegnare alla Sezione l'ultimo elenco dei soci che hanno pagato la quota sociale dell'anno in corso, versare i bollini eventualmente eccedenti e saldare l'importo ancora dovuto. Ai soci non in regola con il tesseramento, verrà sospeso l'invio del giornale di Sezione.

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 6 - Gli organi della Sezione sono:

a)	l'Assemblea dei Delegati della Sezione;
b)	il Presidente della Sezione;
c)	il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.);
d)	il Collegio dei Revisori dei Conti;
e)	la Giunta di Scrutinio

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 7 - L'Assemblea dei Delegati della Sezione delibera con potere sovrano, nell'ambito dello statuto sulle attività della Sezione. Alla stessa possono partecipare oltre ai Delegati, tutti i soci in regola con il tesseramento, senza diritto di intervento e di voto. Essa è convocata:

a)	in seduta ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
b)	in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio Direttivo lo giudichino necessario, oppure ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Revisori dei Conti o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno 1/5 dei soci o da almeno 20 delegati. Le richieste, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, devono essere presentate alla Sezione almeno 30 giorni prima della convocazione.

Art. 8 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente di Sezione mediante:

- invio di avviso contenente l'ordine del giorno ai Capi Gruppo almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione;
- oppure pubblicazione sul giornale sezionale.

Art. 9 - Le deliberazioni della Assemblea vengono prese a maggioranza dei voti validi; qualora però il numero dei delegati presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora il numero dei delegati presenti o rappresentati non sia inferiore alla metà più uno del numero dei delegati spettanti complessivamente ai Gruppi della Sezione, ed in seconda convocazione, che può avere inizio un'ora dopo quella fissata per la prima qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Art. 10 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

discutere e	deliberare: - la relazione morale del Presidente della Sezione;
	- il bilancio consuntivo e preventivo
	- la relazione dei Revisori dei Conti;
eleggere:	il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti;
nominare:	i delegati alla Assembleia Nazionale;
	con effetto dall'anno sociale successivo e sulla scorta del bilancio preventivo presentato, la quota sociale a carico dei soci (sulla base di tale determinazione i gruppi dovranno adeguare la quota annuale a carico dei soci dei gruppi stessi);
deliberare:	su particolari argomenti che il Consiglio di Sezione intendesse sottoporre all'esame dell'Assemblea ed iscritti all'o.d.g.

Compete all'Assemblea dei Delegati deliberare su eventuali modifiche del Regolamento Sezionale proposte dal C.D.S.

E' ammesso l'inserimento all'o.d.g. di argomenti particolari purché ne sia fatta richiesta al Consiglio di Sezione secondo le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto entro il 30° giorno precedente la data dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un proprio Presidente, un segretario e all'occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.

Art. 11 - A ciascun Gruppo spetta di fare partecipare alla Assembleia Sezionale, sia ordinaria che straordinaria, un delegato ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10. Il numero dei delegati spettanti a ciascun Gruppo si determina in relazione al numero dei soci in regola con il pagamento della quota alla fine dell'anno sociale precedente. Ai Gruppi, aventi meno di 30 soci ed a quelli costituiti dopo l'inizio dell'anno sociale in corso, spetta comunque un delegato.

Le deleghe vengono predisposte dalla Sezione ed inviate ai Gruppi almeno 15 giorni prima della Assembleia.

Art. 12 - Al Capo Gruppo è assegnato di diritto uno dei posti di delegato spettante al Gruppo. Egli potrà farsi rappresentare alla Assembleia – mediante delega scritta- da altro delegato del Gruppo o, nel caso che a questi spetti un solo delegato, da un socio del Gruppo.

Gli altri delegati sono eletti ogni anno fra i soci del Gruppo dalla assemblea dello stesso.

Art. 13 - Nell'Assemblea Sezionale ogni delegato ha diritto ad un voto. Ciascun delegato può rappresentare altri delegati del proprio Gruppo che gli abbiano dato delega scritta, fino ad un massimo di due.

Art. 14 - Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto. A parità di voti risulta eletto il socio più giovane di età; a parità anche di età il socio che ha la maggior anzianità di iscrizione alla Sezione. Tutti i soci ordinari della Sezione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo Sezionale vigila sulla attività dei Gruppi: propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede al normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi.

Esso ha sede in Verbania Intra ed è composto da 15 Consiglieri Sezionali.

I Consiglieri, compreso il Consigliere eletto Presidente della Sezione, durano in carica un triennio e sono rieleggibili, per non più di tre volte consecutive, con rinnovamento di un terzo ogni anno. (in presenza di rinnovo completo del Consiglio durano in carica: tre anni i primi cinque eletti, due anni i successivi cinque e un anno i rimanenti).

Alle sedute partecipano senza diritto di voto : il Consigliere nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Direttore responsabile del giornale sezionale, il Responsabile operativo dell'Unità di Protezione Civile, il Responsabile delle attività sportive e del G.S.A. i Revisori dei Conti ed eventualmente altri che il Presidente ritenga op-

portuno convocare.

Qualora un Consigliere per qualsiasi motivo cessi di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituto.

I Consiglieri Sezionali che saranno assenti, senza giustificato motivo, a 3 riunioni consecutive del Consiglio, potranno essere considerati rinunciari al proprio mandato.

Qualora, per una qualsiasi ragione, il Presidente Sezionale cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei consiglieri sezionali si riduca a meno di otto, quelli rimasti in carica provvederanno: nel primo caso alla nomina di un nuovo Presidente e nel secondo caso a convocare l'Assemblea dei Delegati per la elezione di un nuovo Consiglio Sezionale.

Art. 16 - Entro 10 giorni dalla elezione il nuovo Consiglio è riunito a cura del Consigliere più anziano di età per la nomina delle cariche sociali.

Esso quindi nomina tra i suoi componenti di anno in anno:

- a) il Presidente
- b) tre vice Presidenti tra i quali, su proposta del Presidente, designa quello Vicario
- c) il Segretario
- d) il Tesoriere
- e) la Giunta di Scrutinio

può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento della Sezione, ad un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere;

può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed inviarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno 8 Consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione e cioè del Presidente

o in caso di sua assenza dal Vice Presidente vicario. Esso si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo autorizza la costituzione di Gruppi e ne coordina e sorveglia l'attività; indice riunione dei Capi Gruppo per consultazioni su problemi di particolare importanza; regola i rapporti tra la Sezione e la Sede Nazionale; provvede alla organizzazione di tutte le manifestazioni di attività sezionale, valendosi dell'opera di speciali commissioni che potrà nominare; adotta tutti i provvedimenti disciplinari applicabili ai Soci come previsto dalla Statuto.

Il Comitato di Presidenza, se costituito, attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo avvalendosi, quando lo ritiene opportuno, della collaborazione di Gruppi o di singoli Soci e, in caso di urgenza, prende tutte le decisioni necessarie salva ratifica del Consiglio. Anch'esso di norma, si riunisce una volta al mese.

Art. 18 - Il Presidente rappresenta la Sezione. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato di Presidenza, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea. In assenza del Presidente lo surroga in tutte le sue attribuzioni il Vice Presidente Vicario.

REVISORI DEI CONTI

Art. 19 - I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere.

Art. 20 - I rendiconti finanziari annuali, devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della Assemblea. Essi debbono curare che i bilanci di cui sopra siano depositati in segreteria

a disposizione dei Soci, almeno 8 giorni prima della Assemblea. I Revisori devono vigilare, controllando, la gestione economica-finanziaria della Sezione e dovranno accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una relazione.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 21 - La Giunta di Scrutinio nominata dal Consiglio Sezionale, è composta da 3 membri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. La Giunta di Scrutinio ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di accertarne i requisiti e di controllare che sulle domande stesse siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci. Le domande devono essere esaminate normalmente entro 30 giorni dalla presentazione e restituite alla segreteria con la firma di almeno due membri.

Art. 22 - Per le domande di ammissione respinte, i membri della giunta dovranno inoltrare al Presidente di Sezione un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.

Art. 23 - E' dovere della Giunta di Scrutinio di addivenire a periodiche verifiche del repertorio dei Soci.

GRUPPI

Art. 24 - La richiesta di costituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha presa l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dall'art. 27 dello Statuto.

Art. 25 - Entro il mese di gennaio di ogni anno il Capo Gruppo riunirà i Soci in Assemblea per:

- Discutere e deliberare la relazione morale ed il rendiconto finanziario dell'anno sociale scaduto;

- determinare la quota sociale spettante al Gruppo;
- discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo e, se il Gruppo ha più di 30 Soci, eleggere i delegati alla Assemblea Sezionale.

Art. 26 - L'Assemblea del Gruppo nomina il Capo Gruppo. Se il numero dei Soci lo consente potrà nominare anche il Segretario, il Tesoriere ed il Consiglio di Gruppo.

Art. 27 - Tutte le cariche del Gruppo durano un anno e sono rieleggibili.

Art. 28 - L'Assemblea del Gruppo può essere convocata ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno e, quando almeno un decimo dei Soci, con il minimo di 5, ne faccia richiesta al Capo Gruppo e per conoscenza al Presidente di Sezione indicandone i motivi. In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente Sezionale entro le successive tre settimane.

Per la convocazione dell'Assemblea, il Capo Gruppo sentito il Consiglio ove esista, sceglierà il modo più pratico al fine di avvisare i Soci almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 29 - L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale, in seconda convocazione, che può avere inizio un'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei presenti. I Soci possono farsi rappresentare nella Assemblea, tramite delega scritta, da un altro Socio; ogni Socio può rappresentare due Soci del proprio Gruppo che gli abbiano conferito delega scritta. Le deliberazioni della Assemblea saranno prese a maggioranza di voti. Alla votazione per la elezione delle cariche sociali si applicano le norme dell'art. 14.

Il Presidente della Sezione può sempre, personalmente o a mezzo di un suo delegato, intervenire alla Assemblea del Gruppo.

Ogni Gruppo, entro 15 giorni dalla data di effettuazione della Assemblea, deve comunicare alla Sezione:

- la relazione morale e finanziaria approvata dalla Assemblea di Gruppo;
- il numero dei Soci alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente;
- l'eventuale Consiglio di Gruppo e relative cariche;
- la sede ed il recapito del Gruppo;
- i nomi dei delegati alla Assemblea Sezionale.

Art. 30 - Ogni Socio del Gruppo ha diritto di presentare reclamo scritto alla Sezione contro qualunque delibera concernente l'attività del Gruppo cui appartiene.

Art. 31 - Entro il 10 febbraio di ogni anno il gruppo deve inviare alla Sezione una relazione informativa sul programma che intende svolgere nel corso dell'anno.

Le manifestazioni indette dai Gruppi devono essere preventivamente autorizzate dalla Sezione.

AMICI DEGLI ALPINI - PATRONESSE

Art. 32 - Gli amici degli Alpini (soci aggregati), che la Sezione ritiene di riconoscere tali, su proposta dei Gruppi interessati, non hanno qualifica di socio ordinario.

In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino, fregiarsi del distintivo sociale ordinario.

La loro attività è limitata all'ambito della Sezione; qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo Sezionale.

La nomina di patronesse, avente carattere assistenziale e benefico, è regolata dal Consiglio Direttivo Sezionale con richiamo esplicito all'art. 8 del regolamento nazionale.

GIORNALE DI SEZIONE

Art. 33 - La Sezione è proprietaria della testata del giornale "O U Rump O U Moeur", organo di informazione della Sezione nei confronti dei Soci.

L'Amministrazione del giornale è di competenza della Sezione.

La pubblicazione e la redazione sono di competenza del Consiglio Direttivo Sezionale che nominerà a tal uopo:

- il direttore responsabile;
- il comitato di redazione.

Del comitato stesso fa parte di diritto il Presidente di Sezione.

Il Comitato decide a maggioranza in merito alla pubblicazione o meno di testi presentati da collaboratori i quali possono anche non essere Soci.

Il Comitato di Redazione dura in carica un anno ed è rieleggibile.

MEMORIALE DEGLI ALPINI

Art. 34 - La Sezione è custode del Memoriale eretto alla Colletta di Pala (Comune di Miazina) in memoria dei Caduti Alpini dei Battaglioni:

Intra – Pallanza – Valtocè – Monterosa;

Gruppi di Artiglieria da Montagna e Servizi.

L'amministrazione del Memoriale è di competenza della Sezione.

Il C.D.S. nomina di anno in anno, per formare il Comitato del Memoriale, due componenti del Consiglio che, unitamente al Presidente, al quale spetta di diritto, formano tale Comitato. Tra i tre (due membri eletti più il Presidente di Sezione) lo stesso Comitato nomina il segretario del Memoriale.

Detto comitato avrà il compito di predisporre quanto necessario per la manutenzione del Memoriale stesso.

SCIoglimento DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art. 35 - Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da una Assemblea straordinaria rispettivamente di Sezione o di Gruppo.

Per la validità di questa Assemblea dovranno essere presenti personalmente o per delega almeno i $\frac{2}{3}$ degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei votanti.

Art. 36 - Il Consiglio Sezionale può sciogliere un Gruppo quando il numero dei Soci si riduca di oltre il 50% del minimo stabilito dall'art. 27 dello statuto per oltre un anno.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37 - Per tutto quanto non particolarmente previsto in questo regolamento e per quanto potrà essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello statuto e del regolamento nazionale.